

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

Corso di laurea *Triennale* in

SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

GOVERNO DELLE AMMINISTRAZIONI



SPORT: LA LUNGA STRADA VERSO IL RICONOSCIMENTO  
COSTITUZIONALE

Relatore: Prof. SERGIO GEROTTO

*Laureando:* MATTIA ZENNARO  
matricola N. 1231776

A.A. 2021/2022

Meglio tardi che mai...

## INDICE

### INTRODUZIONE

.....3

### CAPITOLO 1

Definizione di sport, sfondo storico e attuale tutela nella Costituzione.....6

1.1. Che cos'è lo sport?.....6

1.2. Lo sport sullo sfondo Politico Italiano.....7

1.3. Sport e Costituzione.....10

### CAPITOLO 2

La proposta di revisione dell'art 33 della Costituzione.....13

2.1. I punti di origine dell'attuale proposta di revisione costituzionale.....13

2.2. La modifica dell'art 33 della Costituzione.....17

### CAPITOLO 3

La tutela dello Sport nel Unione Europea.....24

3.1. Lo sport nella dimensione europea e la carta europea dello sport.....24

3.2. Il libro bianco sullo sport .....27

3.3. Lo sport nelle Costituzioni europee .....29

### CAPITOLO 4

La riforma dello sport .....36

4.1. La Legge n 91 / 1981 .....36

4.2. La Legge n 86 / 2019 .....40

### CAPITOLO 5

I benefici della pratica sportiva in Italia .....44

5.1. Sport e salute .....46

5.2. Il piano nazionale per la prevenzione 2020-2030 .....49

5.3. Global action plane on physical activity 2018-2030 .....51

CONCLUSIONI .....54

BIBLIOGRAFIA.....56

## INTRODUZIONE

La questione posta al centro della presente Tesi è la tutela dello sport come valore Costituzionale. Le tutele presenti in Costituzione rappresentano i cardini sui quali si poggiano i diritti dell'individuo e della collettività, e hanno quindi un ruolo centrale nel nostro ordinamento. Lo sport, secondo la definizione presente nella Carta europea dello sport, non è solo qualsiasi forma di attività fisica che ha per obiettivo l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli, ma è un'attività che mira al miglioramento della condizione fisica e psichica di un individuo. Ne consegue che la pratica sportiva nel suo complesso può avere ripercussioni positive in diversi ambiti della vita di una persona, personali e lavorativi. La ragione per la quale ho scelto di affrontare questo argomento ha una duplice motivazione: dal un lato trae sicuramente origine dalla presenza dello sport nella mia vita, sia a livello personale che professionale, dall'altro ho trovato interessante allacciarmi ad un argomento di attualità come la proposta di riforma Costituzionale tuttora in atto dell'articolo 33. Nello specifico si tratta di aggiungere un ultimo comma al suddetto articolo, ovvero: "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme". Le implicazioni derivanti dall'aggiunta di quest'ultimo comma mi hanno portato a ragionare sulle notevoli implicazioni future di una simile tutela. Sono consapevole che la materia preveda numerosi collegamenti, e che sia quindi impossibile trattare

ciascuno di questi nella sua interezza. In questo elaborato andrò a trattare alcuni aspetti rilevanti di un quadro complesso legati dal filo delle tutele costituzionali, che siano queste già presenti nella Costituzione o riguardanti la riforma dell'articolo 33 che è tutt'oggi in corso. Partiremo con un breve cenno storico sui legami tra sport e costituzione, per capire in modo migliore lo sfondo sul quale si è mossa la materia in esame. Come vedremo lo sport è una materia tutt'altro che tutelata nella nostra Costituzione, il che ci aiuterà a capire uno dei motivi per cui la sua importanza viene spesso relegata in secondo piano. Prenderemo inoltre in considerazione un confronto con la tutela sportiva in altri Stati dell'Unione Europea, per uscire dalla lente d'ingrandimento nazionale e vedere se si tratta di esempi virtuosi o meno. Ho trovato questo paragone interessante anche per fare un confronto con la tipologia delle parole scelte per esplicitare questa tutela. Passeremo poi ad una analisi della tipologia di lavoro sportivo in Italia, alla luce della tanto attesa riforma dello sport che prevede un nuovo inquadramento del lavoratore sportivo. Analizzeremo l'argomento con particolare enfasi sulla tutela della dignità del lavoratore, altro principio costituzionalmente garantito. Infine, ma non per importanza, considereremo i vantaggi di una politica maggiormente attenta alla promozione sportiva, per vedere se una crescita di investimento pubblico in questo settore possa essere economicamente vantaggioso sotto il profilo di prevenzione sanitaria di alcune malattie che colpiscono larghe fasce della popolazione, e vedremo se l'Italia risulta un paese virtuoso in merito alla diffusione della pratica sportiva. Ritengo che trattare

quest'ultimo argomento sia di particolare importanza in un'ottica di lungimiranza ed efficienza della spesa pubblica in quanto non solo si promuovrebbero stili di vita più salutari, ma comporterebbe un risparmio delle risorse utilizzabili in altri ambiti.

Come legame a questo argomento, capiremo quali sono i piani Europei per incentivare la pratica sportiva nel prossimo futuro. La parte finale di questa tesi sarà dedicata a delle riflessioni personali sui cambiamenti che la nuova tutela potrà comportare. Il mio auspicio è che si possa considerare lo sport in una dimensione più ampia rispetto a quella dicotomica di "svago" o "professionismo". La cultura sportiva è una grande fonte di educazione e maestra di vita. Una sua presenza più frequente in tutte le fasce d'età, e a maggior ragione in quella scolare, potrebbe migliorare sensibilmente la qualità di vita di un individuo.

## CAPITOLO 1: DEFINIZIONE DI SPORT, SFONDO STORICO E ATTUALE TUTELA NELLA COSTITUZIONE

### 1.1 CHE COS'E' LO SPORT?

La scelta dell'argomento della presente tesi impone in primo luogo una breve ma significativa analisi della parola "Sport".

Etimologicamente troviamo origine della parola dal latino "deportare", ovvero "uscire fuori". Ma è solo con la versione inglese "sport" (forma aferetica presa in prestito dal francese antico "desport") che intendiamo la parola con il significato di divertimento<sup>1</sup>. Emblematico è il suo utilizzo nei "Canterbury Tales" di Geoffrey Chaucer nell'Inghilterra di fine XIV secolo<sup>2</sup>.

Un significato più completo e ricco di futuri spunti di analisi è la definizione data dalla Carta Europea dello sport del 1992: "si intende per sport qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata e non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli"<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> M. Sanino, Sport, Enciclopedia Giuridica, vol. XXXII, Roma, 2006, Treccani: significato della parola sport

<sup>2</sup> Per un approfondimento, si veda il significato facilmente desumibile dal prologo dell'opera

<sup>3</sup> Articolo 2, punto I della Carta Europea dello sport, Rodi 1992.

Prenderemo in considerazione altri articoli della suddetta Carta, per ora ci limitiamo ad osservare che in quest'ultima definizione si intersecano già alcuni dei nostri principi Costituzionali fondamentali, ad esempio il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo "come singolo o nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità"<sup>4</sup> ( e lo Sport è sicuramente un'attività di carattere sociale).

Diviene quindi già chiaro che il significato originario di "divertimento" dello sport, assume oggi un'accezione ben più ampia, che comprende lo spettro sociale, politico e di sviluppo della persona.

## 1.2 LO SPORT SULLO SFONDO POLITICO ITALIANO

Dopo aver preso in considerazione una prima analisi del significato della parola "sport" e una sua attuale definizione, è necessario ripercorrere brevemente il contesto storico dove si è mosso il tema sportivo in Italia, al fine di comprendere pienamente le ragioni storiche che hanno portato al suo corrente rapporto con la Costituzione.

Le origini dell'assetto sportivo italiano sono legate all'assoggettamento del Coni al partito fascista, con una chiara ottica di accentramento tipica di quell'epoca.

Il Coni non era una figura nuova, ma fu introdotta nel 1896 come Comitato provvisorio al fine di gestire la partecipazione degli atleti italiani alle olimpiadi di Atene. Solo nel 1927 ebbe la funzione di

---

<sup>4</sup> Art.2 Costituzione Italiana



raggruppare a se le federazioni nazionali di vari sport e nel 1934 ottenne la capacità giuridica come ente del periodo fascista.<sup>5</sup>

Particolarmente centrale fu la legge n.426 del 16 Febbraio 1942, che creava appunto un ente alle dipendenze del partito Fascista.

La legge in oggetto conferiva al Coni tutte le possibili competenze in materia di attività sportiva, incluso il potere di riconoscimento in capo alle "Società e le Sezioni sportive"<sup>6</sup>. Un riconoscimento che voleva dire accesso agli impianti sportivi del Coni, ai contributi di tipo finanziario e l'inserimento nel circuito dello sport programmato.

Successive modifiche<sup>7</sup> alla legge n.426/1942 sopracitata, permetteranno di sollevare questioni di legittimità costituzionale poste sopra di essa, e confermarono a tutto tondo una competenza del Coni sulle attività sportive.

La struttura federale dell'ente si occupava quindi dello sport agonistico e della promozione della partecipazione degli atleti alle Olimpiadi, così come favoriva l'estensione dei suoi interessi nello sport scolastico e nelle forze armate, nel controllo delle associazioni sportive, nella gestione di centri ricreativi.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> L. Rigo- Rivista Diritto dello sport 1986

<sup>6</sup> Art.10 Legge 426/1942

<sup>7</sup> R.d.l.-c.p.s. n.704 del 2 agosto 1943 e d.l. n.362 dell'11 maggio 1947

<sup>8</sup> Rivista Diritto sportivo-Libro verde dello sport 1966

Individuiamo da qui il trampolino di lancio di un ente che si inseriva a pieno titolo nel movimento olimpico e nell'insieme dell'associazionismo internazionale, nei limiti delle coordinate e delle esigenze espresse dall'indirizzo politico del governo.

Il Coni ha quindi funzionato come trasmettitore diretto degli interessi statali in materia sportiva, inoltre gli è stata attribuita la qualifica di ente pubblico, cioè di ente ausiliario dell'amministrazione statale, capace di influenzare marcatamente la sfera simbolica e percettiva della gestione sportiva. Al Coni veniva riconosciuta altresì, una sostanziale autonomia finanziaria<sup>9</sup> e libertà nell'inserimento dell'associazionismo internazionale. Capiamo ora il limite dell'interesse statale verso lo sport e il rapporto stretto e funzionale con questo ente.

Dobbiamo inoltre sottolineare che nessuna di queste competenze o funzioni è stata ricondotta ad unità, con la creazione di un Ministero dello sport, se non nel corso della XV legislatura (secondo governo Prodi dal 2006 al 2008), con l'istituzione di un Ministero senza portafoglio per le politiche giovanili e le attività sportive. Va da se che nell'ossatura dell'amministrazione statale non si è formata una struttura che abbia avuto come sua cura specifica lo sport.

Anche oggi lo Stato, tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si limita ad esercitare funzioni di vigilanza sul Coni e, tramite il Ministero

---

<sup>9</sup> D.L. n. 496 del 14 aprile 1948

dell'economia e delle finanze, a svolgere un'attività di controllo su alcuni atti e organi di esso.

A rafforzamento di ciò, è assodato che lo Stato oggi non riuscirebbe a sostituirsi allo sport organizzato in associazioni o federazioni a causa della mancanza di un proprio personale specializzato e di personale volontario<sup>10</sup>.

I punti finora analizzati ci consentono di delineare un rapporto tra Stato e sport tutt'altro che completo: da un lato i sovvenzionamenti statali a questo ente hanno fatto sì che ci sia un notevole margine di gestione da parte del Coni, dall'altra si è creato un legame anche simbolico della visione sportiva con questo ente.

### 1.3 SPORT E COSTITUZIONE

Come si è sottolineato nella prima parte del precedente capitolo, il regime fascista ha utilizzato lo Sport in ottica accentratrice e per affermare la potenza dello Stato totalitario. Come reazione a questo stato di cose l'assemblea Costituente, eletta il 2 giugno 1946, ha ritenuto opportuno non occuparsi direttamente di sport, ma lasciare

---

<sup>10</sup> l'art. 165, 1° comma, del Trattato CE (nel testo modificato dal Trattato di Lisbona), impegna l'Unione a promuovere profili europei dello sport tenendo conto, tra l'altro, «delle sue strutture fondate sul volontariato».

che esso trovasse la sua disciplina normativa attraverso l'utilizzo del contenuto di altri articoli della Carta Costituzionale<sup>11</sup>.

Emblematico è l'unico intervento in tema di sport che è possibile rinvenire nei lavori dell'Assemblea costituente, fatto dal deputato Giuliano Pajetta nella giornata del 19 aprile 1947 nel corso della discussione relativa all'art.31 della Costituzione, che prese in considerazione il tema sportivo in ottica di tutela della salute infantile, distanziandosi dal suo significato in ottica fascista.

Non è un caso quindi che, a causa di questo mancato riconoscimento esplicito, la materia sportiva sia stata presa in considerazione dal legislatore soltanto quando l'esigenza veniva dettata dall'urgenza, come nel caso della legge sul professionismo sportivo<sup>12</sup>.

E' solo con l'avvento della riforma del titolo V della Costituzione del 2001, quindi diversi anni dopo, che il termine "organizzazione sportiva" venne usato tra le materie concorrenti nell'ottica delle competenze Stato-Regione, e più precisamente nell'articolo 117.

Altro riferimento importante da citare è l'art. 1 della Legge 280/2003 in cui si legge "La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e

---

<sup>11</sup> In particolare ci si riferisce all'art.2, nel quale si parla di "formazioni sociali" ove si svolge "la personalità dell'individuo, e all'art. 18, nel quale si richiama la libertà di associazione.

<sup>12</sup> Legge n.91/1981

l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”.

Ad oggi l'affermazione contenuta nell' articolo appena citato, nonostante si noti nella scelta del linguaggio usato un certo disagio nel trattare l'argomento<sup>13</sup>, ha restituito alla materia sportiva, insieme alla menzione nell' art. 117 della Costituzione, la piena dignità di “rango costituzionale”.

Dopo aver inquadrato il profilo storico, ed aver individuato in che modo la materia sportiva sia stata presa in considerazione anche a livello Costituzionale, inquadriamo nel secondo capitolo quali sono i contenuti e le motivazioni dietro alla attuale proposta di modifica dell'art.33 della Costituzione, in modo da capire quali altri valori costituzionalmente garantiti verrebbero legati allo sport.

---

<sup>13</sup> Così come osservato da P.Sandulli nella Rivista di diritto sportivo- Sport e Costituzione

## CAPITOLO 2. LA PROPOSTA DI REVISIONE DELL'ARTICOLO 33 DELLA COSTITUZIONE

### 2.1 I PUNTI DI ORIGINE DELL'ATTUALE PROPOSTA DI REVISIONE COSTITUZIONALE

Prima di addentrarci nello specifico dell'attuale riforma dobbiamo ricordare, come riportato dal dossier del 20 aprile 2022 del Servizio studi del Senato circa la modifica dell'articolo 33, che: "L'attuale assetto dell'ordinamento sportivo italiano è disciplinato, nella sua fisionomia essenziale, dal D.LGS. 242/1999."

Il decreto legislativo stabilisce che "Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale. Esso è dotato di personalità giuridica di Diritto Pubblico, rappresenta la Confederazione delle federazioni sportive nazionali (FSN) e delle discipline sportive associate (DSA) e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale (CIO). L'ente cura l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura, inoltre, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima

diffusione della pratica sportiva, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.”

L’assetto sportivo italiano è quindi attualmente affidato ad un Decreto Legislativo, il 242/1999 appunto, che riconosce la centralità del Coni come diramazione del CIO<sup>14</sup> nel territorio nazionale.

Dopo queste doverose precisazioni, ricostruiamo ora la genesi dell’attuale tentativo di riforma costituzionale, che risale al 2013, con la proposta di legge Costituzionale n.835 d’iniziativa di alcuni deputati tra cui spicca il nome dell’on. Vezzali, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 12 marzo 2021.

Nel testo della proposta, dopo un breve accenno storico, lo sport, sia in forma agonistica che non, viene presentato come un “importante strumento formativo d’integrazione sociale e di dialogo culturale, nonché un volano per la diffusione di valori fondamentali quali la lealtà, l’impegno, lo spirito di squadra e il sacrificio”.

Il testo menziona inoltre il quadro Europeo dello Sport, sottolineando che il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea<sup>15</sup> ha aperto la strada ad una vera dimensione comunitaria, facendo sì che nuove disposizioni consentano all’Unione di sostenere, coordinare e integrare le azioni degli Stati membri, promuovendo la neutralità e la trasparenza nelle competizioni sportive, nonché la cooperazione tra organismi sportivi.

---

<sup>14</sup> Comitato Olimpico Internazionale

<sup>15</sup> come modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato ai sensi della legge n. 130 del 2008

L'importanza del quadro Europeo è data dal fatto che la proposta si motiva per la volontà di dare concreta attuazione a quanto previsto dal Trattato, intendendo, “attraverso una modifica all'articolo 33 della Costituzione, rimediare a una lacuna della stessa Carta costituzionale, affidando esplicitamente alla Repubblica il compito di promuovere e di diffondere lo sport nella sua specificità, con riferimento alle varie discipline, nonché di tutelare e di sostenere le strutture organizzative, in particolare quelle fondate sul volontariato, costituendo lo sport un essenziale strumento formativo e di crescita individuale.”

Ecco tornare anche il tema dell'importanza del volontariato nelle strutture organizzative, che, come precisato nel precedente capitolo, risulta essere uno dei motivi per cui lo Stato non riuscirebbe ad oggi a sostituirsi ad un ente come il Coni.

A tal proposito è importante citare il Disegno di Legge n.999 del 2018 in materia di “delega al Governo per la razionalizzazione della normativa sullo sport”, poiché esplicita in maniera chiara l'esigenza di una profonda riorganizzazione del sistema sportivo italiano per renderlo capace di rispondere alle nuove esigenze e prospettive del movimento nel suo complesso. E' interessante notare che il Disegno di Legge pone l'accento agli aspetti legati ad un benessere generale della persona, e quindi troviamo un evidente riferimento con le tutele presenti in Costituzione.

Si noti in particolare la seguente parte del testo del D.L n.999 “... Continuare a strutturare il nostro modello di sport prevalentemente sulla



componente competitiva sarebbe non solo miope, ma anche antistorico. Al giorno d'oggi si è infatti imposta una crescente attenzione verso la pratica dello sport come stile di vita, come aspetto sociale finalizzato al benessere. Lo sport e il movimento sono sempre più percepiti come uno strumento di prevenzione in grado di rispondere alla domanda di miglioramento della qualità di vita. Sono sempre più espressione di un bisogno sociale, non più legato in modo esclusivo alla competizione, ma collegato ad una richiesta individuale e collettiva di benessere, di inclusione e coesione sociale, nonché di educazione.”

Nel testo si passa poi a una riflessione sul rapporto Stato-Coni, dove si auspica altresì un rinnovamento che metta in luce queste nuove esigenze. Nel corso del tempo, questo istituto (Coni) ha contribuito a una solida eccellenza sportiva in campo agonistico, ad oggi però vi è il bisogno di sostenere la sua azione a livello statale, anche attraverso “un'organizzazione plurale capace di portare valore aggiunto nella gestione del movimento sportivo, soprattutto nella sua componente sociale, ovvero come sport nel suo essere mezzo di benessere psico-fisico”.

Si ritiene quindi fondamentale che lo Stato, attraverso il Ministero competente per materia e la società pubblica denominata “Sport e salute S. p. a”, dedicata alla disciplina, all'organizzazione e alla valorizzazione del movimento sportivo di base cooperino con il Coni per creare un modello sportivo che sia più equilibrato nel rapporto tra promozione e

competizione, dove vengano stanziati maggiori risorse alle istituzioni scolastiche e alle infrastrutture sportive.

Il tema dei finanziamenti è centrale in un progetto di riorganizzazione e riforma dello sport. Sul piano dei limiti oggettivi del sistema di finanziamento pubblico allo sport, è importante notare una duplice realtà: da un lato il contributo dello Stato ha finito per nascondere il reale potenziale di settore in termini di produzione di risorse (lo sport potrebbe produrre più di quanto non riceva), dall'altra, poiché tale contributo è erogato annualmente, non è stato possibile impostare una pianificazione adeguata delle attività e delle iniziative da intraprendere, per consolidare il settore e per garantirne la crescita.

Prendere in considerazione gli aspetti ben delineati dal Disegno di Legge n.999/2018 è importante per capire il contesto politico dove si è mossa l'attuale proposta di riforma Costituzionale dell'art.33, poiché ci permette di comprendere che la visione dello sport ad oggi è fatta da un insieme di aspetti che non vertono più solo sul professionismo sportivo e inoltre ci consente di analizzare alcune aree di miglioramento per uno sviluppo della materia sportiva in Italia.

## 2.2 LA MODIFICA DELL'ART. 33 DELLA COSTITUZIONE

Successivamente alle discussioni in commissione affari Costituzionali e in aula del Senato , rispettivamente del 14 dicembre 2021 e 15 marzo 2022, la votazione per la proposta di revisione dell'art 33 della Costituzione

viene approvata in prima deliberazione il 22 marzo 2022, con 213 sì, 5 no e 13 astenuti.

Come riportato dal Dossier sulla modifica dell'articolo 33 del Servizio studi del Senato della Repubblica n.541, il testo costituisce la sintesi di sei differenti, ma omogenei nei contenuti, disegni di legge costituzionale (S. 747, Iannone e altri; S. 2262, Sbroolini e altri; S. 2474, Biti; S. 2478, Augussori; S. 2480, Garruti e altri; S. 2538, Gallone e altri) e dispone, attraverso il suo unico articolo, l'aggiunta di un nuovo ultimo comma all'articolo 33 della Costituzione che recita:

**“La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”.**

I sei disegni di Legge differivano appunto, non per la scelta delle parole usate nel nuovo comma ma nella sua collocazione all'interno della Costituzione. La scelta dell'articolo 33, che verte sulla materia dell'istruzione ed educazione, ha prevalso sulle ipotesi degli articoli 9 e 32.

La scelta non è ricaduta sull' articolo 9<sup>16</sup>, per due ragioni: la prima poiché non si voleva intervenire sui principi fondamentali, la seconda perché

---

<sup>16</sup> Art 9 Costituzione: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.

La Legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

l'articolo era già contemporaneamente oggetto di revisione in materia ambientale<sup>17</sup>.

L'articolo 32, invece, non è stato scelto poiché ha un oggetto unico e omogeneo, il diritto alla salute, ed eventuali modifiche avrebbero finito per accentuare solo una delle varie dimensioni e funzioni dello sport che il revisore costituzionale intende valorizzare.

Alla proposta di legge approvata dal Senato sono abbinata alla Camera altre proposte di legge costituzionale vertenti su analoga materia, riportate nella tabella seguente:

AC 586	AC 731	AC 1436	AC 2998	AC3220	AC 3536
Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport	Modifica all'articolo 32 della Costituzione, in materia di promozione dell'accesso alla pratica sportiva	Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di diritto all'esercizio dell'attività sportiva	Modifiche all'articolo 32 della Costituzione in materia di diritto allo sport	Modifica all'articolo 32 della Costituzione, in materia di diritto allo svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa"	Modifica all'articolo 32 della Costituzione, in materia di tutela dell'attività sportiva come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività
Art. 1	Art. 1	Art. 1	Art. 1	Art. 1	Art. 1
1. All'articolo 33 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «La Repubblica promuove lo sport nella varietà delle sue discipline e manifestazioni e ne sostiene la funzione civile, sociale, educativa e di tutela della salute. Valorizza l'associazionismo sportivo in particolare nelle forme del volontariato».	1. All'articolo 32 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La Repubblica tutela la salute anche mediante la promozione delle attività volte ad impegnare e a sviluppare le capacità psicomotorie della persona ed agevola l'accesso alla pratica sportiva».	1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Riconosce e garantisce il diritto all'esercizio dell'attività sportiva, svolta in forma individuale o collettiva, anche quale parte integrante del diritto fondamentale alla salute sancito dall'articolo 32».	1. All'articolo 32 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «La Repubblica riconosce, promuove e tutela il diritto allo sport nella sua accezione educativa e sociale. Essa garantisce le condizioni che agevolano e rendono effettivo l'accesso alla pratica sportiva e l'esercizio della stessa».	1. All'articolo 32 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «La Repubblica riconosce e favorisce il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa. La legge assicura la realizzazione degli strumenti idonei a garantire l'esercizio libero e gratuito dell'attività sportiva e ricreativa ai sensi del terzo comma».	1. Al primo comma dell'articolo 32 della Costituzione, le parole: «tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» sono sostituite dalle seguenti: «tutela la salute e l'attività sportiva come fondamentali diritti dell'individuo e interessi della collettività».

<sup>17</sup> Approvato in via definitiva con la Legge Costituzionale n. 1/2022

Dopo l'assegnazione alla commissione affari Costituzionali della camera del 28 marzo 2022, ed il successivo esame del 21 aprile 2022, il testo viene approvato anche alla camera il giorno 14 giugno 2022 con 365 sì, 2 no e 14 astenuti.

Come previsto dall'iter per la revisioni di legge Costituzionale<sup>18</sup>, il testo passa nuovamente al Senato per la seconda deliberazione, che avviene il 29 giugno 2022. Attualmente siamo in attesa della seconda deliberazione da parte della Camera, dopo un periodo non inferiore ai 3 mesi dalla prima deliberazione del 14 giugno 2022 (così come stabilito dallo stesso articolo 138 della Costituzione). L'aggiunta del nuovo comma all'articolo 33 potrebbe essere quindi, oggetto di estrema attualità, poiché il termine dei 3 mesi è già trascorso.

Riporteremo ora uno schema, utile per riassumere i passaggi compiuti finora in Camera e Senato:

---

<sup>18</sup> Art 138 Costituzione: Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione



Andiamo ora ad analizzare in maniera più approfondita la scelta delle parole usate per il nuovo comma<sup>19</sup>:

**“La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.”**

<sup>19</sup> Così come analizzate nella relazione di accompagnamento svolta per l’Assemblea del Senato

Innanzitutto notiamo che il compito di riconoscere il valore dell'attività sportiva spetta alla Repubblica, con doveroso richiamo all'articolo 114<sup>20</sup>, dove per Repubblica si intendono tutti i suoi enti costitutivi e secondo le rispettive competenze.

La scelta del verbo "riconoscere" implica inoltre che la materia sportiva fosse già preesistente e a cui si offre oggi tutela e promozione.

Quanto ai valori riconosciuti, si cita per primo quello educativo ( per richiamare il contenuto dell' articolo 33 dentro il quale si inserisce il nuovo comma), poi quello sociale e di benessere psico-fisico.

Lo sport rappresenta infatti un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per individui o gruppi in condizioni di svantaggio o marginalità del più vario genere, che siano di carattere sociale, economico, etnico o cognitivo. Infine, lo sport ha una innegabile correlazione con la salute, specialmente intesa nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona, anziché come mera assenza di malattia. Di questa correlazione e delle sue varie implicazioni ci occuperemo in maniera approfondita più avanti.

Infine, la formula "in tutte le sue forme" cui è riconosciuta l'attività sportiva, è volta a esplicitare che la norma includa lo sport nella sua accezione più ampia possibile (professionistico, dilettantistico, amatoriale, organizzato o non organizzato). Notiamo quindi, quanto ad oggi la materia sportiva si sia

---

<sup>20</sup> Art 114 Costituzione: La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica.

notevolmente allontanata dalla sua accezione in epoca fascista o limitata all'attività agonistica, ma piuttosto proponga una visione incentrata sulla persona ed il suo benessere generale.



### 3. LA TUTELA DELLO SPORT NELL'UNIONE EUROPEA

#### 3.1 LO SPORT NELLA DIMENSIONE EUROPEA E LA CARTA EUROPEA DELLO SPORT

Le prime tracce di interventi in materia sportiva sono presenti nell'attività della Corte di Giustizia Europea che, negli anni '70, riconobbe l'assoggettabilità dello sport alle norme comunitarie. A partire da quel momento, le Istituzioni si sono impegnate a favorire i rapporti tra le autorità europee e quelle del mondo sportivo, potenziando comunicazione e la loro connessione.

Nel 1992 a Rodi viene approvata la Carta europea dello sport dalla settima conferenza dei ministri europei dello sport. Essa riprende ed amplia i principi già adottati nella "Carta europea dello sport per tutti" che fu approvata nel 1975 a Bruxelles dalla conferenza dei ministri europei per lo sport, recepiti poi dalla "Carta internazionale per l'educazione fisica e lo sport" adottata dalla Conferenza generale dell'Unesco a Parigi nel 1978.

All'interno dell'articolo 1 troviamo lo "scopo della Carta", qui si esortano i Governi ad adottare le misure necessarie a realizzare le enunciazioni della Carta in accordo con i principi enunciati nel Codice di Etica Sportiva al fine di:

"I. Dare ad ogni individuo la possibilità di praticare sport, ed in particolare:

a. Garantire a tutti i giovani la possibilità di beneficiare di programmi di educazione fisica per sviluppare le loro attitudini sportive di base;

b. Garantire a ciascuno la possibilità di pratica sport e di partecipare ad attività fisiche ricreative in ambiente sicuro e sano; e, in cooperazione con gli organismi sportivi competenti,

c. Garantire a chiunque, quando ne manifesti il desiderio e possieda le capacità necessarie, la possibilità di migliorare il suo livello di prestazione e di realizzare il suo potenziale di sviluppo personale e/o raggiungere livelli di eccellenza pubblicamente riconosciuti;

II. Proteggere e sviluppare le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, proteggendo lo sport, gli sportivi e le sportive da qualsiasi forma di sfruttamento ai fini politici, commerciali e economici, e da pratiche scorrette ed avvilenti, compreso l'abuso di droga.”

Con la dichiarazione di Nizza del 2000, il ruolo importante dello sport nella società europea e la sua natura specifica sono stati riconosciuti in seno al Consiglio Europeo circa le caratteristiche specifiche dello sport e la sua funzione sociale in Europa, di cui si dovrebbe tener conto nell'attuazione delle politiche comuni. Essa precisa che le organizzazioni sportive e gli Stati membri hanno una responsabilità di primo piano nel gestire le questioni relative allo sport, con un ruolo centrale per le federazioni sportive, e chiarisce che le organizzazioni sportive devono onorare il

proprio compito di organizzare e promuovere i loro sport “nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie”.

Prima dell'introduzione del Trattato di Lisbona del 2007, però, non esistevano vere e proprie normative comunitarie che regolassero i rapporti tra lo sport e l'UE. Le decisioni finali in merito sportivo erano affidate ai Comitati Olimpici Nazionali o alle Federazioni Sportive competenti.

Il Trattato quindi, non conferisce all'Unione Europea nuove competenze, ma funzioni di coordinamento con gli Stati membri in materia sportiva, così come stabilito dall'articolo 165<sup>21</sup> del TFUE.

Si legge, all'interno della sezione “Nuovi poteri e nuove responsabilità” introdotte con il Trattato, le disposizioni in merito ad una nuova organizzazione europea:

“Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, si estendono al Parlamento dei poteri che prima erano di competenza esclusiva del Consiglio. Più poteri vuol dire anche più responsabilità. Le decisioni del Parlamento avranno un impatto più che mai diretto sulla vita dei cittadini. I deputati dovranno quindi rispettare in tutte le loro attività i diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione, in linea con la Carta dei Diritti fondamentali inclusa nel Trattato”.

---

<sup>21</sup> Il Trattato di riforma, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, è composto dal Trattato dell'Unione europea (TUE) e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il Parlamento diviene quindi co-legislatore con il Consiglio in un gran numero di nuovi settori, alcuni dei quali erano precedentemente di competenza esclusiva del Consiglio, tra i quali figura appunto lo sport.

Al fine di ottenere gli obiettivi prefissati, è necessario coinvolgere anche i settori che sono inevitabilmente connessi con quello sportivo: istruzione, formazione, salute, occupazione, turismo e molti altri.

La stessa visione è rintracciabile all'interno dell'articolo 13 della Carta dello sport di Rodi intitolato "Cooperazione nazionale ed internazionale" dove sono previste strutture, esistenti o da formare, finalizzate al coordinamento e allo sviluppo e la promozione fra le amministrazioni e i diversi organismi pubblici interessati allo sport, nonché fra il settore pubblico e quello volontario. Queste strutture terranno conto di altri settori nei quali intervengono decisioni di politica generale e di pianificazione e tra quella non già citate sopra troviamo: servizi sociali, l'urbanistica, la conservazione della natura, le arti e gli altri servizi del tempo libero. Ecco che iniziamo a configurare la materia in un profilo sempre più ampio ed interconnesso.

### 3.2 IL LIBRO BIANCO SULLO SPORT

Il libro bianco sullo sport rappresenta segna la prima volta in cui la Commissione Europea si occupa in modo così ampio delle questioni legate allo sport. Nella parte introduttiva troviamo l'obiettivo complessivo del documento, ovvero "dare un orientamento strategico sul ruolo dello

sport in Europa, incoraggiare il dibattito su alcuni problemi specifici, migliorare la visibilità dello sport nel processo decisionale europeo e sensibilizzare il pubblico in merito alle esigenze e alle specificità del settore. Naturalmente l'iniziativa intende anche "occuparsi di questioni importanti come l'applicazione del diritto dell'UE allo sport, e cerca di definire ulteriori azioni riguardanti lo sport a livello europeo". E' importante sottolineare la scelta del verbo "sensibilizzare" poiché solo quando un tema diventa rilevante ad un largo numero di individui, si possono porre in campo le strategie che portano ad un cambiamento.

Il lavoro del Libro bianco sullo sport non parte da zero, ma riprende il lavoro riconosciuto in materia dalle dichiarazioni e trattati che abbiamo citato nel precedente capitolo (dichiarazione di Nizza e Trattato di Lisbona).

La novità portata dal Libro bianco è quella di concentrarsi sul ruolo sociale dello sport, sulla sua dimensione economica e la sua organizzazione in Europa. Si tratta di temi particolarmente centrali per portare la materia in primo piano. Le proposte concrete per l'azione ulteriore dell'UE sono raccolte in un piano d'azione intitolato a Pierre de Coubertin<sup>22</sup>, in cui si espongono le attività che saranno realizzate o sostenute dalla Commissione.

---

<sup>22</sup> Pierre de Coubertin (1863-1937), pedagogo e storico francese, fondatore dei Giochi olimpici moderni.

Il testo si articola intorno alle macro aree sociali, economiche ed organizzative, su alcune delle quali ci soffermeremo più avanti per trattare l'intreccio con il tema delle tutele Costituzionali.

### 3.3 LO SPORT NELLE COSTITUZIONI EUROPEE

Dopo aver analizzato il quadro generale circa la materia sportiva in Europa iniziamo ora ad analizzare se e come lo sport viene menzionato e tutelato in altri Paesi che fanno parte dell'Unione.

Innanzitutto partiamo con il constatare che dei ventisette Stati membri dell'Unione europea evidenziamo la presenza in Costituzione di disposizioni relative alla promozione dello sport in nove ordinamenti: Bulgaria, Croazia, Grecia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Ungheria<sup>23</sup>.

La prima evidenza è l'assenza di protagonisti di prim'ordine nella scena politica ed economica a livello europeo come ad esempio la Germania o la Francia. A tal proposito dobbiamo ricordare che nel caso dei paesi sopracitati si tratta di Costituzioni di "seconda generazione" rispetto a quella tedesca, francese e la stessa Costituzione Italiana, dove diversi erano il contesto storico e le esigenze politiche. Nel caso italiano la Costituzione è nata nel contesto del secondo dopoguerra.

---

<sup>23</sup> Nota breve N. 353 - dicembre 2021, Servizio Studi del Senato

Questo ci permette di sottolineare però, anche l'importanza storica del passo che la nostra Costituzione sta per compiere poiché si tratterà di un esempio virtuoso e si auspica precursore a livello europeo.

I paesi europei che abbiamo menzionato non presentano chiaramente nove disposizioni analoghe, poiché diversa è la collocazione entro la Carta Costituzionale di ciascun paese e la declinazione giuridica. I casi più virtuosi sono sicuramente rappresentati dal Portogallo e dalla Grecia<sup>24</sup>, dove si tratta di un vero e proprio “ Diritto allo sport”. Tratteremo come primo esempio il caso della Carta Portoghese, poiché lo sport è collocato all'interno di tre differenti articoli e quindi trattato in maniera più esaustiva.

In primis nel titolo “Diritti e doveri sociali” troviamo l'articolo 64, che in materia di salute stabilisce:

“ 1.Ogni individuo ha diritto alla tutela della salute e il dovere di difenderla e promuoverla.

2. Il diritto alla tutela della salute si realizza:

a) attraverso un servizio sanitario nazionale universale e generale e, tenuto conto delle condizioni economiche e sociali dei cittadini, tendenzialmente gratuito;

b) attraverso la creazione di condizioni economiche, sociali, culturali e ambientali che garantiscano, in particolare, la protezione dell'infanzia,

---

<sup>24</sup> Costituzione della Grecia. Comma 2, Articolo 16 “Diritti Sociali e dell'individuo”:

“ L'educazione costituisce una funzione fondamentale dello Stato. Essa ha per scopo la formazione morale, intellettuale, professionale e fisica dei Greci, lo sviluppo della coscienza nazionale e religiosa e la loro formazione come cittadini liberi e responsabili.”

della gioventù e della vecchiaia, e attraverso il miglioramento sistematico delle condizioni di vita e di lavoro, nonché tramite la promozione della cultura fisica e sportiva, scolastica e popolare, e anche tramite lo sviluppo dell'educazione alla salute pubblica e delle pratiche di vita sana”

E' interessante notare la scelta di collocare lo sport all'interno dell'area della salute, in una visione dove lo sport è strettamente legato a una moltitudine di aree come quelle economiche, sociali e culturali. Questa è una prima differenza con la scelta della collocazione della tutela dello sport nella proposta di revisione costituzionale in corso in Italia, dove, come sottolineato nel precedente capitolo si è preferito non accostare le due materie.

La lungimiranza della disposizione portoghese si trova anche nella parte in cui si stabilisce che il diritto alla salute si realizza tramite lo sviluppo dell'educazione alla salute pubblica, intendendo che la pratica sportiva possa favorire un miglioramento che trascende l'individuo a beneficio dell'intera comunità, e perché no, anche da un punto di vista di allocazione di risorse economiche maggiormente efficiente.

In secondo luogo, all'interno dell'articolo 70 in tema di Gioventù, ritroviamo:

“1. I giovani godono di protezione speciale per la realizzazione dei loro diritti economici, sociali e culturali, vale a dire:

a) nell'istruzione, nella formazione professionale e nella cultura;

b) nell'accesso al primo impiego, al lavoro e alla previdenziale sociale;



- c) nell'accesso all'alloggio;
- d) nell'educazione fisica e nello sport;
- e) nella fruizione del tempo libero.”

Si tratta di un articolo di rilevante importanza poiché mette nella stessa sfera di protezioni di Diritti giovanili le materie di istruzione e di primo impiego con quelle di sport e tempo libero. La lettura dell'articolo suggerisce quindi una notevole importanza dello sport a fianco di materie di prim'ordine.

Infine all'interno dell'articolo 79 intitolato “Cultura fisica e sport e collocato nel titolo “Diritti e doveri culturali” troviamo:

- “1. Tutti hanno diritto alla cultura fisica e allo sport.
- 2. Spetta allo Stato, in collaborazione con le scuole e le associazioni e collettività sportive, promuovere, stimolare, guidare e sostenere la pratica e la diffusione della cultura fisica e dello sport, nonché prevenire la violenza nello sport.”

Il Diritto allo sport viene poi incluso in un articolo che lo accosta alla “cultura fisica”, con un significato che richiama quella visione di sport come benessere personale. Al secondo comma invece, allo Stato spetta il compito di promuovere la pratica sportiva in un'ottica di guida e sostegno. Notiamo qui una piena sintonia con gli obiettivi Europei.

Il collegamento alla visione Europea si rafforza con la menzione alla prevenzione della violenza nello sport.

Prendiamo a tale esempio l'articolo 2.6 della prima parte del già citato Libro bianco sullo sport, dove si parla di rafforzare la prevenzione e la lotta contro il razzismo e la violenza. La Commissione si impegna a “contribuire alla prevenzione dei disordini promuovendo, facilitando il dialogo con gli Stati membri, le organizzazioni internazionali (ad es. il Consiglio d'Europa), le organizzazioni sportive, le forze dell'ordine e altre parti interessate (come le organizzazioni dei tifosi e le autorità locali).” Inoltre viene sottolineato che le forze dell'ordine non possono affrontare da sole le cause sottostanti alla violenza nello sport, ma è necessario un intervento coordinato con le autorità sportive.

E' doveroso ricordare, sebbene non sia uno sviluppo tematico strettamente collegato al presente elaborato, che le vicende sportive sono spesso accostate a temi sociali particolarmente sensibili come la violenza, anche aggravata dallo sfondo dell'odio razziale e a tal proposito, la nostra Costituzione, all'articolo 3, tutela tutti i cittadini senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Come abbiamo sottolineato ad inizio capitolo, lo sport non viene chiaramente collocato entro gli stessi titoli negli altri Paesi europei che abbiamo preso ad esempio, ne uguale è la declinazione giuridica. Infatti, la materia sportiva viene spesso declinata ad attività di promozione da parte dei pubblici poteri (è il caso di Paesi come la Bulgaria, Croazia, Lituania, Polonia, Romania, Spagna e Ungheria).

Come termine di paragone alla Carta portoghese, riporteremo l'esempio della Bulgaria, poiché risulta particolarmente evidente la differenza di collocazione della materia sportiva e soprattutto la differente estensione nella trattazione della materia. L'articolo 52, in materia di "Diritti fondamentali e doveri dei cittadini" recita:

"1. I cittadini hanno diritto a un'assicurazione sanitaria che garantisca loro cure mediche a prezzi accessibili, nonché cure mediche gratuite secondo le condizioni e le procedure stabilite dalla legge.

2.L'assistenza sanitaria deve essere finanziata dal bilancio statale e dai datori di lavoro, tramite assicurazioni sanitarie private e collettive, e da altre fonti, secondo le condizioni e le procedure stabilite dalla legge.

3. Lo Stato tutela la salute di tutti i cittadini e promuove lo sviluppo dello sport e del turismo.

4. Nessuno può essere sottoposto a cure mediche o misure sanitarie obbligatorie se non nelle circostanze stabilite dalla legge.

5. Lo Stato esercita il controllo su tutte le strutture mediche e sulla produzione e il commercio di prodotti farmaceutici, di sostanze biologicamente attive e di attrezzature mediche."

Come si può notare, l'articolo tratta principalmente la materia della salute dove si disciplinano aspetti come le assicurazioni sanitarie e le cure mediche, passando poi per la produzione e il commercio di prodotti

farmaceutici. Lo sport viene menzionato al comma 3, dove alla materia “salute” viene associato lo sviluppo dello sport in relazione al turismo. E’ possibile notare che, nonostante la menzione “sport” avvenga in un capitolo di notevole importanza come quello dei diritti e doveri dei cittadini, la materia è trattata in maniera piuttosto ridotta e marginale.

In conclusione, notiamo che la tutela sportiva è una materia che viene ad oggi menzionata solo in alcune delle Costituzioni europee e senza dubbio vi sono delle profonde differenze in merito alle terminologie e collocazioni. Il nostro Paese vive oggi un’opportunità significativa in termini di “qualità” della proposta di revisione Costituzionale, scegliendo di collocare lo sport dentro un articolo della Carta che verte in materia di istruzione, quindi di assoluto prim’ordine.

## CAPITOLO 4: LA RIFORMA DELLO SPORT

In questo capitolo tratteremo alcune tematiche inserite nell'ambito del lavoro sportivo, al fine di comprenderne la disciplina e gli eventuali limiti legati alle forme di lavoro attualmente previste in Italia.

L'argomento viene preso in considerazione perché strettamente legato alla dignità del lavoratore, che è un diritto enunciato all'articolo 23 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nonché dalla nostra Costituzione, che all'articolo 4 stabilisce : “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”.

La frammentarietà della materia sportiva in Italia si è riflessa anche nella configurazione del lavoro sportivo, il cui riordino viene auspicato da una Riforma che è stata rimandata da ormai troppo tempo. Vediamo con ordine i passaggi fondamentali di questa materia.

### 4.1 LA LEGGE N.91 / 1981

La legge n.81/91 regola il professionismo sportivo e contiene norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, definisce inoltre chi possa essere definito professionista sportivo.

L'articolo 2 recita che “sono sportivi professionisti, gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività

sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica dalla professionistica”.

E' nell'ultima parte dell'articolo 2, nella quale si delega al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e alle federazioni sportive la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, che si determina un profondo elemento discriminante nei confronti di alcune discipline sportive e del principio di parità.

Risulta interessante citare la proposta di legge n.2707 del 2014, in materia di applicazione del principio di parità tra i sessi nel settore sportivo professionistico che ricorda: “Da trentatré anni (al tempo della presentazione della proposta) si è infatti atteso che queste direttive del CONI chiariscano la distinzione dell'attività professionistica da quella dilettantistica; da altrettanto tempo assistiamo al fatto che le federazioni sportive si sono solo limitate a dichiarare quale sia l'area del professionismo e quella del dilettantismo, senza fissare un criterio distintivo che non sia solo di tipo formale. La *ratio* di questa «non scelta» è quella di non voler troppo allargare il bacino del professionismo.”

Una tale disciplina lascia la scelta di dotarsi o meno di un settore professionistico alle singole federazioni, e questo non sembra garantire la tutela offerta dalla Costituzione ai rapporti di lavoro.

Ad oggi le discipline sportive che possono essere definite come professionistiche sono il calcio, il golf, il basket ( solo nella categoria A1 ) e il ciclismo.<sup>25</sup> Solo in queste discipline sportive quindi, l'atleta è soggetto a tutte le norme in materia di contratto di lavoro.

Il dilettantismo sportivo, quindi, ricomprende tutto quel vasto settore di discipline sportive che non possono essere definite professionistiche, in mancanza un riconoscimento in tal senso della federazione di appartenenza, e che tuttavia fanno parte del sistema CONI. Gli atleti dilettanti vengono definiti "tutti i tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico motorio o quale impiego del tempo libero, con esclusione di coloro che vengono definiti professionisti"<sup>26</sup>. Appare chiaro quindi che la definizione di sportivo professionista non è oggi assoggettato alla quantità e qualità degli allenamenti o alla presenza o meno alle gare previste per ciascuna disciplina, ma piuttosto l'appartenenza ad uno di quel ristretto gruppo di quattro discipline che abbiamo menzionato.

L' articolo 3 in materia di "Prestazione sportiva dell'atleta" stabilisce che "La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge". Si può configurare altresì un contratto di lavoro autonomo quando ricorrano una serie di requisiti.

---

<sup>25</sup> Disegno di Legge n.972/2018

<sup>26</sup> Decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004, oggi abrogato

La prima conseguenza dell'assenza del riconoscimento del professionismo sportivo per alcune categorie di sportivi è la mancanza di un contratto di lavoro.

Senza la presenza di una contrattualizzazione più estensiva delle categorie sportive, ricorda il Disegno di Legge n.2707/2014, per questa categoria di “professionisti di fatto” che non rientrano tra le categorie sportive previste dalla Legge n 91/81, esistono oggi modalità che “regolano ad hoc l'erogazione del denaro e stabiliscono punti su cui rendere effettivo il legame tra società e giocatore, ma sono tutti elementi di contrattualizzazione secondaria che escludono forme di tutela completa, come quella invece riservata ai professionisti.”

A livello europeo, l'articolo 165 del TFUE ha conferito all'Unione il mandato di “incentivare, sostenere ed integrare le iniziative degli Stati membri in ambito di politica dello sport “

Come riporta il disegno di Legge n. 972/2018, per la Corte di giustizia dell'Unione Europea, “ai fini dell'applicazione del diritto comunitario non vi è distinzione tra attività sportive professionistiche e dilettantistiche, quanto piuttosto la natura economica o meno dell'attività svolta. Inoltre, la giurisprudenza europea chiarisce che, ai fini della qualificazione di un atleta quale professionista, è sufficiente che questi percepisca una retribuzione periodica a fronte di un obbligo di effettuare una prestazione sportiva in forma subordinata costituente la sua attività principale. Dunque, per l'ordinamento europeo valgono criteri obiettivi e non mere enunciazioni



formali.”

La centralità della questione a livello europeo è quindi quella della presenza o meno dell'attività economica continuativa e non del riconoscimento nel riconoscimento dell'attività professionistica o dilettantistica.

Anche la nostra giurisprudenza nazionale stabilisce che la distinzione tra professionismo e dilettantismo nella prestazione sportiva sia in realtà priva di ogni rilievo e che non dovrebbe costituire una forma di discriminazione.<sup>27</sup>

Appare quindi chiaro quanto si renda necessaria una riforma strutturale che permetta di superare i limiti che i lavoratori sportivo incontrano ad oggi, anche in chiave di un adeguamento alle normative europee.

#### 4.2 LA LEGGE N. 86 / 2019

Il 16 agosto 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 86/2019 contenente ulteriori deleghe e disposizioni in materia sportiva.

Il testo è articolato in quattro capi:

- disposizioni relative all'ordinamento sportivo (artt.1-4),
- disposizioni in materia di professioni sportive (artt.5-6),
- disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport (artt.7-9),

---

<sup>27</sup> tribunale di Pescara, 18 ottobre 2001, in *Il Foro italiano*, 2002, I. 897

-disposizioni finali (art.10).

Le disposizioni in merito alle professioni sportive, contenenti la riforma del rapporto di lavoro sportivo, sono sicuramente l'argomento chiave dell'auspicato intervento governativo e quello più centrale per la nostra ricerca<sup>28</sup>. Prendiamo in considerazione l'articolo 5 della legge 86/19 dove si enuncia: "il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo". Riportiamo i punti B e C dei criteri direttivi da rispettare:

"b) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;

c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma, della **figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta,** e definizione della

---

<sup>28</sup> Rivista di informazione giuridica Cammino Diritto- ISSN 2421-7123

relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;”

In grassetto si è evidenziata la disposizione che mira ad individuare la figura del lavoratore sportivo, con i diritti e doveri associati alla forma di lavoro e senza distinzione di genere, obiettivo riportato anche nei precedenti interventi legislativi che abbiamo trattato. Lo status di “lavoratore sportivo”, oltre che agli atleti verrebbe riconosciuta ad allenatori, istruttori, preparatori atletici, direttori tecnici e sportivi e direttori di gara.


Durante l'emergenza sanitaria legata al Covid-19, l'esercizio della delega e di conseguenza la riforma sportiva, è comprensibilmente passata in secondo piano ma il decreto legislativo n. 36/2021, successivamente integrato e modificato da un decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 settembre 2022 intitolato “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, porterà alla luce la tanto attesa riforma dello sport che entrerà in vigore il 1 gennaio 2023.<sup>29</sup>

Chiudiamo il capitolo con una tabella<sup>30</sup> che riporta la percentuale di occupazione nel settore sport per l'anno 2021 nei principali Stati europei:

---

<sup>29</sup> Dossier n.574 del 15 settembre 2022- Servizio Studi del Senato

<sup>30</sup> Eurostat 2021



Secondo i dati dell'Eurostat rappresentati nella tabella, nel 2021, quasi 1,37 milioni di persone in Europa hanno lavorato nel settore sportivo e l'occupazione rappresentava lo 0,7% dell'occupazione totale dell'UE. La percentuale maggiore si è registrata in Svezia con un 1,4% del totale e la minore in Romania con lo 0,2%. L'Italia si colloca in una percentuale piuttosto bassa che si attesta allo 0.5%.

## CAPITOLO 5: I BENEFICI DELLA PRATICA SPORTIVA IN ITALIA

In questo elaborato, abbiamo più volte sottolineato quanto l'evoluzione della materia sportiva, sia da un punto di vista politico che culturale, abbia portato sempre di più a una sua correlazione con l'aspetto del benessere psicofisico. E' indubbio che vi sia un legame tra una adeguata pratica sportiva e il miglioramento dello stato di salute personale.

Analizziamo in primo luogo quali sono i numeri dei praticanti in Italia:

Prendendo i dati più recenti disponibili in materia, sviluppati da SWG<sup>31</sup> per Sport e Salute, in un'indagine che ha visto un monitoraggio continuo da luglio 2020 a oggi, risulta che nel periodo tra aprile e maggio 2022, "è quasi il 40% degli italiani maggiorenni a riportare almeno 30 minuti di attività fisica più volte a settimana, andando così a consolidare il gruppo degli attivi individuato con l'indagine di Sport e Salute di dicembre 2021. A questi si aggiunge un 38% di praticanti saltuari ( chi pratica attività sportiva una volta a settimana o meno), portando così la componente sedentaria (nessuna attività fisica) al 23%. Tra questi troviamo una prevalenza di soggetti anziani, con reddito basso e a rischio obesità."


Si noti che secondo la guida alla lettura dello studio, "attivi" vengono definiti coloro i quali praticano attività sportiva "più volte a settimana", cioè da due a tutti i giorni. Si comprende quindi all'interno di questa

---

<sup>31</sup> SWG, società nata a Trieste nel 1981, è l'azienda leader in Italia nel settore delle indagini demoscopiche, delle ricerche di mercato, degli studi di settore e degli osservatori.

definizione, una grandissima differenza di preparazioni fisiche. Per completezza, lo studio riporta una percentuale di praticanti che fanno attività sportiva 4 o 5 volte a settimana del 7% sul 39% degli attivi.

Una buona politica di promozione sportiva dovrebbe quindi portare a sensibilizzare e rendere più accessibile la pratica sportiva alle tre fasce della popolazione individuate che maggiormente rappresentano la sedentarietà. Il livello di istruzione, e quindi la sensibilità rispetto all'importanza che lo sport ricopre a livello di salute, gioca un ruolo importante nel tasso di sedentarietà con un dato significativo tra i meno istruiti che si attesta al 31%. Riportiamo qui sotto un grafico<sup>32</sup> interessante circa i fattori di distinzione tra attivi e sedentari:



<sup>32</sup> Indagine SWG S. p. a.

## 5.1 SPORT E SALUTE

L'Istituto Superiore di Sanità riporta che: "l'attività fisica contribuisce a mantenere e migliorare il benessere psicofisico, a ridurre i sintomi di ansia, stress, depressione e solitudine, perché può essere svolta in compagnia, migliora il sonno, aiuta a smettere di fumare. Aiuta la riduzione della pressione arteriosa e il controllo del livello di glicemia e colesterolo nel sangue, aiuta a prevenire malattie metaboliche, cardiovascolari e neoplastiche e artrosi e contribuisce a ridurre il tessuto adiposo in eccesso perché facilita il raggiungimento del bilancio energetico. Comporta benefici evidenti anche per l'apparato muscolo-scheletrico e riduce il rischio di cadute nella popolazione anziana. Contribuisce, inoltre, a gestire le principali patologie croniche non trasmissibili e quindi a migliorare la qualità della vita."<sup>33</sup>

Il bilancio positivo di una pratica equilibrata in base all'età e la presenza o meno di patologie è quindi largamente dimostrato sotto svariati aspetti della vita umana.

Non è sufficiente però elencare una serie di benefici per indirizzare le persone verso uno stile più sano o meglio, non solo. E' necessario un impegno che l'ISS definisce "collettivo e intersettoriale" che possa effettivamente favorire questo benessere.

---

<sup>33</sup> Informazioni generali, attività fisica-ISS

Riprendiamo ancora una volta l'indagine SWG del 2022 per notare che al quesito “ Dove ha svolto attività fisica nell'ultimo mese” la percentuale maggiore di soggetti intervistati sia a Dicembre 2021 che a Maggio 2022 risponde “In spazi pubblici all'aperto non attrezzati”. L'indagine nota quindi una propensione maggiore per lo sport fai da te in luoghi che non comportano ad esempio il pagamento di una quota per l'utilizzo di macchinari sportivi.

Ecco che, con una politica che miri ad implementare spazi dedicati all'attività fisica nei luoghi di lavoro o convenzioni economicamente vantaggiose con centri sportivi già esistenti, uniti a una flessibilità negli orari di lavoro in modo da sfruttare i momenti della giornata in cui il fisico risulta più propenso all'attività fisica in generale, si potrebbe configurare un incentivo alla diminuzione del tasso di sedentarietà.

L'Istituto Superiore di Sanità attraverso il rapporto<sup>34</sup> intitolato “Movimento, sport e salute: l'importanza delle politiche di promozione dell'attività fisica e le ricadute sulla collettività” riporta due interessanti riflessioni circa “le ricadute economiche dell'inattività fisica sulla collettività.”

Il primo riguarda l'analisi effettuata dal già citato Libro Bianco dello Sport del 2012 dove viene presa in considerazione l'impatto della pratica sportiva sulla spesa sanitaria nazionale<sup>35</sup>. Lo studio prende in considerazione il beneficio sia dell'attività fisica regolare che saltuaria su

---

<sup>34</sup> Rapporti Istisan 18-9

<sup>35</sup> Studio “Stima del beneficio sociale indotto dalla pratica sportiva”, condotto dall'Università Bocconi per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)



una percentuale di praticanti in Italia stimata al 60% e i numeri riportano 52.000 malattie evitate e 23.000 morti evitate ogni anno.

In termini di controvalore economico, il beneficio annuo complessivo che lo Stato ne trae dalla pratica sportiva è stimato in circa 1,5 miliardi di euro di risparmio sulla spesa sanitaria nazionale e circa 32 miliardi di euro di “valore della vita salvaguardato” (ovvero la monetizzazione della mancata produttività e dei danni morali conseguenti all’evento di morte), pari a circa il 2% del PIL.

Si tratta di cifre enormi. Per dare un dato a fini comparatistici la spesa complessiva per la sanità pubblica e di quella accreditata per il 2022 in Italia è stata pari a 124.061 milioni di euro<sup>36</sup>. Volendo rapportare i due dati quindi, e tenendo in considerazione che si fa riferimento a due annate diverse, il beneficio dell’attività fisica coprirebbe quindi circa il 25% della spesa sanitaria Italiana.

Lo studio riporta inoltre un’analisi di sensitività condotta all’interno dello stesso studio dove sono stati valutati i benefici incrementali derivanti da una variazione dell’1% dell’attività fisico-sportiva, in relazione ai differenti livelli di esposizione. Ne è emerso che la riduzione di un punto percentuale di soggetti inattivi in Italia, porterebbe un beneficio annuo incrementale di circa 80 milioni di euro di risparmio sulla spesa sanitaria e di circa 1,7 miliardi di euro di “valore della vita salvaguardato”.

---

<sup>36</sup> Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021)

La seconda analisi riportata dallo studio è stata condotta dal Centre for Economics and Business Research (CEBR), in collaborazione con l'International Sport and Culture Association (ISCA) nel 2015, e ha interessato il “costo economico dell'inattività fisica in Europa, con un focus su 6 Paesi, tra cui l'Italia”. Secondo questo report, l'inattività appare essere responsabile del 14,6% di tutte le morti in Italia (circa 88.200 casi) e di una spesa in termini di costi sanitari diretti di circa 1,6 miliardi.

In conclusione esamineremo ora due importanti documenti di programmazione sul piano della salute: Il “piano nazionale per la prevenzione 2020-2025” e il “Global action plan on physical activity 2018-2030”.

## 5.2 IL PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE 2020-2025

Il piano nazionale per la prevenzione redatto dalla “Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria” del Ministero della Salute rappresenta il più recente cardine della strategia italiana per la promozione dell'attività fisica. L'approccio del piano è quello di agire rafforzando le sinergie intersettoriali tra forze diverse, secondo il principio della “Salute in tutte le Politiche”.

Le materie interessate dal Piano vertono infatti sui temi dell'ambiente, della sicurezza sul posto di lavoro, la prevenzione di malattie e anche la promozione dell'attività fisica. Nella sezione “Obiettivi relativi alle operazioni trasversali del PNP” relativi all'attività fisica si prevedono accordi con Enti locali, Istituzioni, terzo settore, associazioni sportive e

altre parti interessate per facilitare l'attuazione di iniziative favorevoli uno stile di vita sano. Più nello specifico, i Comuni avranno il compito realizzare, anche in collaborazione con le ASL ( Aziende Sanitarie Locali), almeno un programma di promozione dell'attività fisica per ciascuna fascia di età (Bambini e Adolescenti, Adulti, Anziani) e interventi integrati finalizzati alla creazione e alla valorizzazione di contesti urbani favorevoli alla promozione di uno stile di vita attivo.

L'obiettivo è quello di arrivare a uno Standard del 20% dei Comuni entro il 2023 e un 50% di Comuni entro il 2025. Lo standard si alza poi al 50 % entro il 2023 e al 100% entro il 2025 per i programmi contenenti la presenza di soggetti con uno o più fattori di rischio, patologie specifiche o condizioni di fragilità (anziani).

Risulta interessante notare che all'interno della sezione "Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, della patologie professionali dell'apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro" si legga al punto " obiettivi strategici" di implementare un modello di tutela del lavoratore che sia evoluzione della prevenzione degli infortuni e malattie verso la "conservazione attiva" della salute, in linea con il modello della Total worker health. La TWH indica un'unione di politiche, programmi e pratiche che integrano protezione nel posto di lavoro e rischi per la salute con la promozione di comportamenti volti ridurre il rischio di malattie o infortuni.<sup>37</sup> Il modello passa per diversi fattori che contribuiscono

---

<sup>37</sup> NIOSH Total Worker Health Program

al benessere della persona come l'adozione di una dieta equilibrata e ritmi di lavoro più funzionali.

In Italia, dal 2009 al 2019, nella fascia d'età fra i 55 ed i 64 anni, i lavoratori sono passati dal 35,6% al 54,3% (incremento del 52,5%)<sup>38</sup>, ecco che una politica che incida sulla qualità del tempo passata sul posto di lavoro passa anche attraverso una conservazione della salute fisica e mentale in una fascia di età dove il ruolo dell'attività fisica risulta centrale.

### 5.3 GLOBAL ACTION PLAN ON PHYSICAL ACTIVITY

Spostiamo ora il focus dal livello nazionale a quello globale esaminando il "Piano d'azione globale per l'attività fisica" redatto dall'organizzazione mondiale della sanità. Il sottotitolo "more active people for a healthier world" del documento è emblematico nel rappresentare l'obiettivo del piano nel periodo 2018-2030.

A livello globale si riporta che un adulto su quattro e tre adolescenti su quattro non praticano l'attività fisica raccomandata per le rispettive fasce d'età. Le cause vengono imputate anche a un cambiamento degli stili di vita: si nota infatti che un maggior sviluppo economico porta a cambiamenti nello stile di vita e a livelli di inattività maggiori, a causa di un'espansione dei mezzi di trasporto, tecnologia e urbanizzazione.

---

<sup>38</sup> Studio Regione Emilia-Romagna-Total worker health e invecchiamento attivo del 25 maggio 2022

Il beneficio dello sport viene rimarcato in ambienti sia lavorativi che scolastici, nei primi si fa riferimento ad un contributo che l'attività sportiva può fornire nel mantenere un ambiente di lavoro sano anche nel rapporto con i colleghi, nell'ambiente scolare invece viene visto come una buona abitudine da insegnare per produrre dei comportamenti virtuosi a lungo termine oltre che per garantire un corretto sviluppo intellettuale.

L'obiettivo del piano è quello di ottenere una riduzione del 15% del tasso di inattivi a livello globale, attraverso quattro obiettivi strategici al fine di creare società, ambienti, persone e sistemi attivi.

Queste quattro linee di miglioramento sono supportate da venti politiche di azione specifiche tra le quali figurano la promozione dell'utilizzo di mezzi di mobilità che richiedono un impegno motorio (come la bicicletta o lo skateboard), spazi idonei per la pratica di persone con ridotta capacità motoria all'interno delle scuole, la promozione di sviluppo di tecnologie che stimolino le persone a praticare attività sportiva, promuovere politiche di sviluppo di impresa nel ramo sportivo.

Il piano sostiene altresì che una pratica sportiva maggiormente diffusa possa aiutare nella lotta al cambiamento climatico, promuovendo comportamenti che concorrono a limitare l'utilizzo di mezzi di spostamento inquinanti, anche attraverso un cosciente utilizzo dei sistemi di informazione. Si prevede quindi una forte interconnessione con aspetti che anche indirettamente sono collegati allo sport, e che concorrono ad un risultato più rapido.

Il piano d'azione è stato infatti sviluppato attraverso un ampio processo di consultazione che ha coinvolto, nel 2017, i governi, i rappresentanti della Società internazionale per l'attività fisica e la salute e i portatori di interesse di più settori (sanità, sport, trasporti, pianificazione urbanistica), della società civile, della ricerca e dell'Università, del settore privato e attraverso la sua adattabilità, risponde all'esigenza dei Governi di avere una linea di azione per il raggiungimento di una società più fisicamente attiva.

## CONCLUSIONI

Lo sport ha subito un'evoluzione che è andata di pari passo con i cambiamenti della società. Nell'elaborato abbiamo preso in considerazione una iniziale visione di pratica sportiva accentratrice tipica del periodo fascista e poi osservato che il suo ruolo è mutato fino a diventare un riconoscimento Costituzionale di benessere personale, come si auspica sarà a breve per il nostro Paese.

Migliorare la salute e la qualità di vita delle persone, produce un effetto ben più ampio del semplice benessere: si hanno ricadute positive in materie di primaria importanza come l'integrazione sociale, la parità di genere, la sensibilizzazione delle tematiche legate al razzismo, un impatto positivo nella lotta al surriscaldamento globale attraverso comportamenti che siano sia maggiormente sostenibili sia salutari. Questo solo per citare alcuni esempi.

Investire in politiche globali e locali sulle condizioni sociali, sugli ambienti di vita, sull'istruzione o sui comportamenti quotidiani, che producano una consapevolezza dell'importanza di dedicare il giusto tempo alla pratica sportiva fin dall'età scolare sarà il trampolino di lancio per creare una nuova generazione di individui più attenti e in salute da un lato e dall'altro lato faciliterà un invecchiamento con ridotto carico di malattia per le prossime generazioni di anziani.

Tutto ciò in vista di un'epoca storica che vede un progresso tecnologico che stimola ad usare sempre meno il motore più importante che possediamo, il nostro organismo.

Il valore del sistema sport in Italia ha portato poi alla sensibilizzazione verso un cambiamento della forma di lavoro sportivo, che sia maggiormente tutelato a livello contrattuale e previdenziale oltre che maggiormente paritario. Tutt'oggi siamo in attesa dell'entrata in vigore di una Riforma strutturale che permetta un riconoscimento in tale senso alla maggior parte dei lavoratori dello sport. Il passo decisivo si vedrà, salvo rinvii, con l'inizio del 2023.

Lo sport si è configurato come una opportunità quindi oltre che un valore da tutelare ed è quanto mai importante proseguire e implementare la strada tracciata, per iniziare a vedere i frutti di una società maggiormente attiva.



## BIBLIOGRAFIA

### CAPITOLO 1

- M. Sanino, Sport, Enciclopedia Giuridica, vol. XXXII, Roma, 2006, Treccani: significato della parola sport;
- Prologo opera "Canterbury Tales" Geoffrey Caucher;
- Articolo 2, punto I della Carta Europea dello sport, Rodi 1992;
- L. Rigo- Rivista Diritto dello sport 1986;
- Art.10 Legge 426/1942;
- R.d.l.-c.p.s. n.704 del 2 agosto 1943 e D..L n.362 dell'11 maggio 1947;
- Rivista Diritto sportivo-Libro verde dello sport 1966;
- D.L. n. 496 del 14 aprile 1948;
- l'art. 165, 1° comma, TFUE;
- Art 2 e art. 18 TFUE;
- Legge n.91/1981;
- Art 117 Costituzione;
- P.Sandulli , Rivista di diritto sportivo- Sport e Costituzione.

### CAPITOLO 2

- Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato ai sensi della legge n. 130 del 2008;
- D.Lgs 242/1999;
- Proposta di Legge Costituzionale n. 835/2013
- Disegno di Legge n.999/2018
- Disegno di Legge S. 747, S.2262, S.2474, S.2478, S.2480, S.2538 A e B;
- Proposta di Legge C. 3531 A e B;
- Art 32 Costituzione;
- Art 9 Costituzione;
- Legge Costituzionale n. 1/2022;
- Art 138 Costituzione;
- Art 114 Costituzione.

### CAPITOLO 3

- Trattato dell'Unione europea (TUE) ;
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- Carta Europea dello sport, Rodi 1992;
- Nota breve N. 353 - dicembre 2021, Servizio Studi del Senato;
- Libro Bianco sullo Sport, 2012;
- Art 64 Carta Portoghese;
- Art 70 Carta Portoghese;
- Art 79 Carta Portoghese;
- Art 52 Costituzione Romana;
- Costituzione della Grecia. Comma 2, Articolo 16 “Diritti Sociali e dell’individuo”.

### CAPITOLO 4

- Disegno di Legge n.972/2018
- Decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004, oggi abrogato;
- tribunale di Pescara, 18 ottobre 2001, in *Il Foro italiano*, 2002, I. 897;
- Rivista di informazione giuridica Cammino Diritto- ISSN 2421-7123;
- Dossier n.574 del 15 settembre 2022- Servizio Studi del Senato;
- Eurostat 2021.

### CAPITOLO 5

- Indagine SWG S. p. A-2022;
- Informazioni generali, attività fisica-ISS;
- Rapporti Istisan 18-9;
- Studio “Stima del beneficio sociale indotto dalla pratica sportiva”, condotto dall’Università Bocconi per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
- Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021);
- NIOSH Total Worker Health Program;
- Studio Regione Emilia-Romagna-Total worker health e invecchiamento attivo del 25 maggio 2022.

